



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT)

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e successive modificazioni e integrazioni

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il “Regolamento per il reclutamento di Professori e Ricercatori di Ateneo” emanato con D.R. n. 18/005057 del 31 luglio 2018 e, in particolare, la parte relativa al reclutamento dei Ricercatori così come previsto dall’art. 24 della legge 240/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione relativo all’approvazione del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, così come modificato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79” con Delibera n. 46/B del 21.12.2023;

VISTA la delibera n. 5/B del 30.01.2024 con la quale il Senato Accademico ha approvato il “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, così come modificato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79”;

CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento approvato;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione relativo all’approvazione del “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT)” ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, così come modificato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, con Delibera n. 11/B del 19.03.2024;

VISTA la delibera n. 13/B del 19.03.2024 con la quale il Senato Accademico ha approvato il “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT)” ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, così come modificato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

DECRETA

1. È emanato il “Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato in Tenure Track (RTT)” ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, così come modificato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, allegato al presente provvedimento.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.

f.to Prof. Attilio Parisi



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT)

INDICE

Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Natura del rapporto e tipologia contrattuale	3
Art. 3 – Fonti di finanziamento	3
Art. 4 – Natura e stipula del contratto	4
Art. 5 – Attivazione delle procedure	5
Art. 6 – Requisiti per la partecipazione alle procedure	5
Art. 7 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici	5
Art. 8 - Modalità di selezione	6
Art. 9 – Termine della procedura	7
Art. 10 – Chiamata	7
Art. 11 – Procedura per la chiamata nel ruolo di Professore Associato	7
Art. 12 –Trattamento economico	8
Art. 13 – Trattamento fiscale e previdenziale	8
Art. 14 – Risoluzione del rapporto di lavoro	8
Art. 15 – Disposizioni transitorie	9
Art. 16 – Norme di rinvio	9

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le procedure di reclutamento, il regime giuridico ed il trattamento economico, spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010, così come modificati dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Art. 2 – Natura del rapporto e tipologia contrattuale

1. I contratti per ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010, così come modificati dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT) hanno una durata complessiva di 6 anni e non sono rinnovabili.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'Università valuta, su istanza al Rettore da parte dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e) della L. 240/2010.

Art. 3 – Fonti di finanziamento

1. L'Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, con determinazioni assunte dagli Organi di governo competenti, secondo quanto previsto dallo Statuto, nell'ambito e sulla base della programmazione triennale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, della legge 31 marzo 2005, n. 43 ed entro le risorse disponibili, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti nell'ambito della programmazione triennale alla stipula dei contratti di Ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), ai sensi dell'art. 24, L. 240/2010, così come modificati dall'art. 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".

2. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di cui al precedente art. 1 possono essere a totale carico di altri soggetti pubblici e privati.
3. Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli oneri dell'assunzione del ricercatore a tempo determinato devono sussistere al momento dell'approvazione dell'avvio delle procedure da parte degli Organi di governo ovvero devono essere adeguatamente garantite da parte delle strutture richiedenti.

Art. 4 - Natura e stipula del contratto

1. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato.
2. La durata complessiva del contratto è di sei anni e non è rinnovabile.
3. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
4. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
5. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dal bando e dalle disposizioni vigenti.
6. Il contratto di diritto privato, che si instaura con il ricercatore, è sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale deve essere svolta l'attività;
 - c) la struttura di afferenza;
 - d) il regime di tempo pieno o tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle ore di attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore previste per il regime di tempo pieno e 200 ore previste per il regime di tempo definito;
 - h) limitatamente ai GSD/SC di area medica, l'eventuale attività assistenziale che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, previa autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera competente;
 - i) i diritti riconosciuti al titolare del contratto in caso di maternità/paternità.
 - f) l'indicazione del trattamento economico complessivo, nonché del corrispondente trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale;
 - g) l'indicazione del periodo di prova, della durata di 3 mesi;
 - h) le cause di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 14.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

Art. 5 – Attivazione delle procedure

1. In seguito all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, dopo essere stata verificata la sussistenza delle necessarie disponibilità finanziarie ed il rispetto delle disposizioni normative per il reclutamento presso le Università è emanato, con decreto rettorale, il bando di selezione.
2. Il bando deve specificare il numero dei posti oggetto di procedura, e per ciascuna di essi:
 - la posizione oggetto della selezione;
 - specificazione del gruppo scientifico disciplinare (GSD)/settore concorsuale (SC) e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
 - previsione della modalità di trasmissione telematica delle candidature, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura e la modalità di presentazione della domanda;
 - i criteri di valutazione dei progetti ammessi a valutazione;
 - il termine di presentazione delle candidature;
 - per i ricercatori di area medica, se prevista, l’indicazione circa lo svolgimento dell’attività assistenziale;
 - l’indicazione del numero massimo di pubblicazioni che il candidato potrà produrre, comunque non inferiore a dodici;
 - le competenze linguistiche ritenute eventualmente necessarie.
3. Dell’avvenuta emanazione del bando di selezione è data pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sul sito web dell’Ateneo e sui siti del MUR e dell’Unione Europea.

Art. 6 – Requisiti per la partecipazione alle procedure

1. Alle procedure per il conferimento dei contratti di cui al precedente art. 1 sono ammessi i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’U.E., in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di Scuola di specializzazione medica.
2. Sono esclusi dalle procedure di selezione:
 - i soggetti già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessati dal servizio;
 - coloro che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui all’articolo 1 del presente regolamento;
 - coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone l’attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione;

Art. 7 – Costituzione e funzionamento delle Commissioni Giudicatrici

1. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate con Decreto Rettorale e sono composte da tre componenti effettivi e almeno un componente supplente appartenenti al ruolo dei professori universitari o studiosi, anche stranieri, appartenenti a un ruolo equivalente o a istituzioni di ricerca, attivi in ambito corrispondente al GSD/MS/SC per cui è indetta la procedura, di comprovata esperienza internazionale, e almeno due dei quali esterni all’ Ateneo.
2. I componenti della Commissione giudicatrice sono designati dal Direttore del Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute, sorteggiati fra una rosa di nomi proposta dal Consiglio, pari al doppio dei candidati da nominare.
3. Non possono far parte delle Commissioni:
 - i Professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- i Professori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;
- 4. Il decreto rettorale di nomina della Commissione giudicatrice è pubblicato sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione di Commissari. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
- 5. Le Commissioni giudicatrici effettuano i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assumono le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
- 6. Le Commissioni giudicatrici possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
- 7. I lavori della Commissione giudicatrice devono concludersi entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data del decreto di nomina.
- 8. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di 30 giorni, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini fissati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 8 - Modalità di selezione

1. All'atto dell'insediamento la Commissione individua al proprio interno un Presidente e un segretario verbalizzante e predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna pubblicazione, sulla base dei seguenti parametri:
 - titoli e curriculum: fino ad un massimo di 40 punti;
 - produzione scientifica: fino ad un massimo di 60 punti.
2. Il verbale contenente i criteri e le modalità di valutazione dei candidati viene consegnato al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul sito Web di Ateneo.
3. La Commissione giudicatrice procede preliminarmente in conformità e secondo quanto enunciato al comma 2 lett. c dell'art. 24 della legge 240/2010, alla valutazione dei candidati, con giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, come definiti dal DM. n. 243 del 25.05.2011.
4. In particolare, la Commissione giudicatrice dovrà considerare il curriculum e i seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:
 - a) dottorato di ricerca o equipollenti;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - d) realizzazione di attività progettuale;
 - e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
5. La Commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa preliminare delle pubblicazioni presentate sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
6. La Commissione giudicatrice valuterà altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
 7. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, saranno ammessi alla discussione pubblica, in presenza della Commissione giudicatrice, dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico, nonché delle eventuali competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando. Qualora il numero di candidati sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo ed i candidati sono tutti direttamente ammessi alla discussione.
 8. La valutazione preliminare sui titoli e pubblicazioni presentati dai candidati, nonché l'elenco dei candidati ammessi alla discussione sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo.
 9. I candidati sono convocati almeno venti giorni prima della discussione, l'elenco degli ammessi, l'orario e il luogo di svolgimento sarà pubblicato 7 giorni prima sul sito web di Ateneo. La pubblicazione dell'avviso alla pagina web d'Ateneo avrà valore di notifica per tutti i partecipanti alla selezione, senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione.
 10. Al termine della discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati, la Commissione giudicatrice redige i verbali con i giudizi e la relazione finale.
 11. Per ogni riunione la Commissione dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 9 – Termine della procedura

1. Gli atti della Commissione, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione finale dei lavori svolti e dai giudizi allegati, sono trasmessi all'ufficio competente e sono approvati con decreto rettorale. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nello svolgimento della procedura, il Rettore, con provvedimento motivato, può rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice.
2. Il decreto di approvazione degli atti della procedura è trasmesso al Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della Salute per il seguito di competenza.
3. La relazione finale e il decreto di approvazione degli atti sono resi pubblici sul sito web di Ateneo.

Art. 10 – Chiamata

1. Entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di approvazione degli atti il Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai professori ordinari e associati, propone al Rettore la chiamata del vincitore, con specificazione del SSD di appartenenza. La delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
2. Il Consiglio di amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro, stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura pubblica selettiva. In caso di mancata stipulazione del contratto entro il suddetto termine, per i tre anni successivi non potranno essere bandite nuove procedure di selezione per il medesimo SSD in relazione al dipartimento interessato.

Art. 11 – Procedura per la chiamata nel ruolo di Professore Associato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

2. La valutazione, effettuata da parte di una Commissione nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento, si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale.
3. Non possono essere nominati membri delle commissioni di cui al comma 2 del presente articolo, i Professori che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'Abilitazione Scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.
4. La Commissione valuta l'insieme delle attività svolte dal candidato con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e in conformità a quanto definito dal decreto Ministeriale in cui vengono indicati i criteri di valutazione. In fase di valutazione si terrà conto anche dell'eventuale attività assistenziale svolta. Alla procedura è data pubblicità nel sito web di Ateneo.
5. La valutazione prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova che consiste nella presentazione di una unità didattica su un argomento sorteggiato dal candidato fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice almeno 24 ore prima della prova stessa e previa formale convocazione, nell'ambito del GSD/SC di riferimento.
6. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio e, in caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia.

Art. 12 - Trattamento economico

Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento, secondo quanto previsto dalla legge 240/2010 e s.m.i.

Art. 13 - Trattamento fiscale e previdenziale

I contratti sono assoggettati alle disposizioni vigenti in materia per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i rapporti di lavoro dipendente.

Ai contratti si applicano, in materia di congedo obbligatorio di maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di congedo obbligatorio di maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo del trattamento economico spettante. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3 del presente articolo, il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 5, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo restando quanto previsto dal presente comma, i titolari dei contratti di cui al comma 3 possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

Art. 14 - Risoluzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del contratto, il recesso può in ogni caso avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione del rapporto, ovvero, per gravi inadempienze del prestatore, accertate a seguito di procedimento disciplinare. In caso di recesso, il ricercatore è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

Art. 15 – Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione e pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
2. Fino al 31.12.2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-decies, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione.
3. Ai fini dell’inquadramento, fino al 31.12.2026, su richiesta dell’interessato è riconosciuta:
 - un’anzianità nel ruolo pari a tre anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di contratti da Ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010. In questo caso, la valutazione per la chiamata nel ruolo dei Professori associati, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio;
 - un’anzianità nel ruolo pari a due anni per chi è stato, per almeno tre anni, titolare di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010 nel testo previgente.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia con particolare riferimento a quelle relative al reclutamento di personale presso le Università.